

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **83/1993** (ECLI:IT:COST:1993:83)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **27/01/1993**; Decisione del **26/02/1993**

Deposito del **11/03/1993**; Pubblicazione in G. U. **17/03/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19251**

Atti decisi:

N. 83

ORDINANZA 26 FEBBRAIO-11 MARZO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni delitti, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del 1992, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni;

che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata, sia con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le "misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.